



Il Tar Calabria ha annullato un'ordinanza della Provincia del 2009

Syndial non dovrà bonificare i 24 siti dove è presente il "Cic"

Per i giudici la società del gruppo è subentrata a chi ha contaminato

Antonio Morello

La Syndial Spa non dovrà bonificare a proprie spese i 24 siti in cui è presente il Conglomerato idraulico catalizzato (Cic) proveniente dall'ex stabilimento industriale Pertusola Sud di Crotona. È quanto stabilito dai giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro, composta dal presidente Giovanni Iannini, dal refendario Francesco Tallaro e dal referendario ed estensore Germana Lo Sapio. Il collegio ha

depositato l'altro ieri la sentenza con la quale il 15 dicembre scorso ha annullato l'ordinanza n. 3 del 19 giugno 2009 emessa dall'allora dirigente del settore Ambiente della Provincia che aveva ordinato alla società del gruppo Eni, difesa dagli avvocati Anselmo Torchia e Paolo Dell'Anno, di bonificare, ripristinare e mettere in sicurezza le aree contaminate dal Cic.

Nella sentenza i giudici ripercorrono la storia recente della città e ricordano che nel 1999 la Pertusola Sud aveva definiti-

vamente cessato l'attività produttiva, compreso il recupero in impianti specifici delle scorie "cubilot" (residui dal trattamento delle ferriti di zinco) per la produzione di Cic. A febbraio del 2002 la Singea aveva incorporato la Pertusola Sud, la quale, a novembre dello stesso anno, venne poi fusa in EniChem/Syndial. In virtù di questa evoluzione degli assetti societari, scrivono i giudici, «non è peraltro configurabile una responsabilità "iure successionis"». In altre parole per il Tar, la fusione per in-

corporazione, si legge ancora nella sentenza, «non può costituire titolo di responsabilità della società incorporante» qualora la medesima azienda «non abbia proseguito l'attività della società incorporata estinta». Non a caso è stato considerato dal Tar «fondato il vizio di violazione del principio "chi inquina paga"» con cui la Syndial aveva contestato «la sussistenza del presupposto per la legittima individuazione della responsabilità a suo carico, non essendo né produttrice delle sostanze inquinanti, né proprietaria del materiale inquinante». Ma non solo. «Gli obblighi di bonifica - viene ribadito dai giudici amministrativi - sono attribuiti a carico del responsabile della contaminazione», ma «la verifica di tale presupposto non è stata effettuata dalla Provincia».

Per il Tar l'ente intermedio (che peraltro non si è presentato in giudizio), invece, ha agito solo sulla base degli esiti di un parallelo procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica Crotona (inchiesta Black Mountain) la quale aveva posto sotto sequestro preventivo i siti interessati, poi dissequestrati. C'è da dire che al di là del giudizio del Tar i siti contaminati dal Cic sono stati inseriti tra quelli da bonificare. ◀

"BLACK MOUNTAINS" E IL CONGLOMERATO IDRAULICO CATALIZZATO

L'inchiesta finì con 45 assoluzioni

Il 27 giugno 2013 La Corte di Cassazione scrisse la parola fine sul procedimento scaturito dall'inchiesta "Black Mountains" che innesco la decisione della Provincia. I giudici della Suprema Corte emisero il verdetto dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'Ufficio di Procura avverso la decisione del giudice dell'udienza preliminare di Crotona, Gloria Gori, che il 16 ottobre 2012 aveva prosciolto tutti i 45 imputati coinvolti nell'inchiesta.

I 45 come si ricorderà erano

tutti accusati (con comportamenti anche omissivi), di aver concorso o cooperato alla realizzazione di vaste discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi. Questo reato venne dichiarato prescritto dal gup per 16 imputati mentre altri 26 vennero prosciolti da questa accusa. Agli indagati venivano però contestati anche i gravissimi reati di disastro ambientale e avvelenamento delle acque o degli alimenti. Per la Procura infatti, tutti gli imputati avevano avuto a vario titolo, responsabilità in quel «di-

sastro ambientale», come lo ebbe a definire il 29 dicembre 2008 l'allora procuratore della Repubblica Raffaele Mazzotta, provocato secondo l'accusa dal presunto illecito utilizzo delle scorie industriali di Pertusola (il cosiddetto Conglomerato idraulico catalizzato) nei lavori di riempimento di piazzali, banchine, parcheggi e cortili di scuole, edifici pubblici e privati nella città di Crotona ma anche a Cutro ed Isola Capo Rizzuto. Mad davanti al gup queste ipotesi non ressero. ◀(I. ab.)